



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 2996/2023 del 14/10/2023, R.G. n. 2106/2022. Procedimento promosso dal sig. Valia Leonardo avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199003848966/000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e riferita all'ordinanza di ingiunzione n. 2011/442. Acquiescenza alla sentenza e discarico di somme iscritte a ruolo.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotona, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese" ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024 ratificata con D.G. n. 2 del 30/01/2024;

VISTA la L. 24.11.1981 n. 689;

VISTO il D.P.R. 29.09.1973 n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999 n. 46;

VISTO il D.M. 03.09.1999, n. 321;

VISTO il D.P.C.M. 26.05.2000 attuativo dell'art. 50 del D.LGS. 31.03.1998 n. 112;

CONSIDERATO il giudizio iscritto al R.G. n. 2106/2022 instaurato con atto di citazione dal sig. Valia Leonardo, nato a *OMISSIS*, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Camera di Commercio di Vibo Valentia, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia e la Regione Calabria Ufficio Tributi per l'intimazione di pagamento n. 13920199003848966/000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;

TENUTO CONTO che nell'intimazione di pagamento indicata era compresa anche la cartella esattoriale n. 13920120010361026000 di € 650,76 riferita all'ordinanza ingiunzione n. 2011/442 emessa dalla ex Camera di Commercio di Vibo Valentia nei confronti del Sig. Valia in qualità di liquidatore della Valia Costruzioni - s.r.l.

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 2996/2023, notificata alla Camera di Commercio il 17/10/2023, riferita al giudizio avente a oggetto

opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c. avverso la predetta intimazione di pagamento;

CONSIDERATO che il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dopo aver preliminarmente confermato la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria Ufficio Tributi, ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto ha dichiarato non dovute le somme riportate nel provvedimento impugnato e riferite alla cartella n. 13920120010361026000 di € 650,76 (Camera di Commercio di Vibo Valentia) e alla cartella n. 13920180005449809000 (Regione Calabria Ufficio Tributi) in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle cartelle medesime;

VISTA la condanna delle parti convenute, in solido tra loro e con esclusione del convenuto Ispettorato Territoriale del Lavoro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in complessivi € 525,00, di cui € 125,00 per spese ed € 400,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;

RILEVATO che l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13920199003848966/000 con riferimento alla cartella n. 13920120010361026000 (emessa per il mancato pagamento dell'ordinanza n. 2011/442 della Camera di Commercio) è stato disposto per intervenuto termine prescrizionale quinquennale delle pretese creditorie e che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che non si è costituita in giudizio, non ha provveduto a dare prova dell'effettiva regolarità della notifica degli atti e delle cartelle presupposte all'intimazione oggetto dell'impugnazione, nonostante la Camera di Commercio di Vibo Valentia avesse regolarmente notificato l'ordinanza di ingiunzione n. 2011/442 alle parti interessate e, a seguito del mancato pagamento della stessa, avesse approvato e reso esecutivo il ruolo con D.S.G. n. 125 del 31/07/2012, notificato a Equitalia Servizi s.p.a. quale Agente incaricato per la riscossione in data 06/08/2012, con nota di trasmissione prot. n. 6007;

TENUTO CONTO che avverso la sentenza del giudice di pace è possibile proporre appello;

CONSIDERATO che tale procedura prevede, da parte della Camera di Commercio di Vibo Valentia, la costituzione in giudizio attraverso la nomina di un procuratore legale, non essendo presente tale figura nell'organico del personale;

RILEVATO che i proventi delle sanzioni vengono introitati da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dello Stato;

RITENUTO opportuno, in considerazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, non impugnare la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 2996/2023, in quanto la spesa complessiva derivante dall'incarico a un legale esterno sommata a quella per il contributo unificato del giudizio d'appello sarebbe maggiore rispetto all'importo ingiunto con l'ordinanza n. 2011/331 (€ 589,00), a quello comprensivo delle maggiorazioni di cui alla conseguente cartella n. 13920120010361026000 annullata (€ 650,76) e alla quota dovuta derivante dalla condanna al pagamento in solido delle spese di lite sopra indicate, oltre agli ulteriori costi a cui si andrebbe incontro in caso di eventuale soccombenza;

RITENUTO, altresì, necessario, a seguito della sentenza sopra citata, procedere al discarico delle somme ingiunte e rese esecutive nel ruolo n. RUW/120036887/RUOR6286 approvato con D.S.G. n. 12/2012;

DETERMINA

1. di prestare acquiescenza alla sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 2996/2023 del 14/10/2023, per le motivazioni esposte in premessa;

2. di procedere al discarico dell'importo totale di € 650,76 di cui alla cartella n. 13920120010361026000 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 13920199003848966/000 annullata e iscritto al ruolo n. RUW/120036887/RUOR6286 approvato con D.S.G. n. 125 del 31/07/2012, che è stato emesso dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, Ufficio Depenalizzazione, a carico del sig. Valia Leonardo, nato a *OMISSIS*, a causa del mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 2011/442;
3. di provvedere al caricamento del suddetto provvedimento attraverso il servizio attivo sul portale web di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale concessionario del servizio della riscossione tributi e sanzioni.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. *Ciro Di Leva*)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)